



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 15 ottobre 2018

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 12a lett. k

L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
k. Vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV)	1. Secondo il Calendario vaccinale 2018 e utilizzazione del vaccino nonavalente secondo le raccomandazioni dell'UFSP e della CFV del 22 ottobre 2018 ² : <ol style="list-style-type: none">vaccinazione di base delle ragazze dal compimento dell'11° anno di età al compimento del 15° anno di età;vaccinazione delle ragazze e delle donne dal compimento del 15° anno di età al compimento del 27° anno di età;

¹ RS 832.112.31

² Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Misura	Condizione
	<ul style="list-style-type: none">c. vaccinazione complementare dei ragazzi e degli uomini dal compimento dell'11° anno di età al compimento del 27° anno di età.
	<ul style="list-style-type: none">2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:<ul style="list-style-type: none">a. l'informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV secondo la cifra 1 è garantita;b. la completezza delle vaccinazioni è ricercata;c. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori-malattie sono definiti;d. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.
	<ul style="list-style-type: none">3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.
	<ul style="list-style-type: none">4. L'assunzione dei costi del vaccino nonavalente, limitata al 31 dicembre 2022, è in corso di valutazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

15 ottobre 2018

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset